

## ISTRUZIONI OPERATIVE n. 49

**A tutte le Organizzazioni  
di Produttori interessate**

**All'UNAPROA**  
Via Ventiquattro Maggio, 43  
00198 Roma

**All'ITALIA ORTOFRUTTA**  
Via Alessandria, 199  
00198 ROMA

**Alleanza Cooperative Italiane**  
Ufficio Servizi Ortofrutta  
Via Torino 146  
00184 ROMA

**Alle Organizzazioni professionali degli  
agricoltori**  
**LORO SEDI**

**Alle Associazioni nazionali delle  
cooperative agricole**  
**LORO SEDI**

**Alle Regioni:**  
- ABRUZZO  
- PUGLIA  
- CALABRIA  
- SARDEGNA  
- MOLISE  
- BASILICATA  
- SICILIA  
- CAMPANIA  
- LAZIO  
- MARCHE  
- PIEMONTE  
- FRIULI V.G.

**Alle P.A. di:**  
- BOLZANO  
- TRENTO

**OGGETTO:** Addendum alle Istruzioni Operative n. 2 - prot. ORPUM n. 1195 del 9.1.2020. Disposizioni per la gestione dei Programmi Operativi realizzati dalle Organizzazioni di produttori e loro Associazioni, per l'erogazione dell'aiuto finanziario; aggiornamento alle deroghe introdotte dal Reg. (UE) 2020/600 del 30.4.2020, dal D.M n. 3318 del 31.3.2020 e dal D.M. 5779 del 22.5.2020 con riguardo a talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19

- **Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/600, Titolo I, art. 1, c. 1**

In relazione alle disposizioni riguardanti le spese programmate ma non realizzate, le date in **grassetto** sostituiscono le precedenti:

a pag. 14, IV° capoverso, leggasi:

“In caso trovi applicazione il disposto di cui all’art. 9, par. 3 del Regolamento di esecuzione, e ove sussistano le condizioni, la OP/AOP provvede all’inserimento nel prospetto analitico delle spese e in domanda di aiuto anche delle spese riconducibili agli interventi programmati ma non realizzati. In tal caso la OP/AOP si impegna a realizzare detti interventi e a sostenere le relative spese entro il **15 agosto** dell’anno successivo a quello relativo all’annualità considerata.

In tali casi la OP presenta all’Organismo pagatore o all’Organismo delegato, entro il **15 agosto** successivo, la rendicontazione parziale inerente alle azioni svolte e le corrispondenti spese sostenute.”

A pag. 16, VI° capoverso, leggasi:

“In caso di richiesta dell’aiuto finanziario nazionale si applicano le medesime regole qui indicate per la richiesta dell’aiuto comunitario. Gli anticipi sono erogati secondo le modalità previste dall’Organismo Pagatore, solo successivamente all’effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale. Per tale motivo si specifica che qualora gli stanziamenti nazionali vengano messi a disposizione successivamente all’ultima data utile in corso di annualità, **limitatamente all’annualità 2019 del PO**, per la presentazione della domanda di anticipo (30 settembre) è possibile, nel rispetto del termine del 31 gennaio dell’anno successivo, presentare la domanda di anticipo per l’AFN con riferimento ad eventuali spese in proroga da sostenere entro il **15 agosto**.”

- **Decreto Ministeriale n. 3318 del 31/03/2020 art. 2 c. 2**

A pag. 27, dopo il II° capoverso, è aggiunto:

“Tuttavia, per l’annualità 2020 dei programmi operativi, gli articoli 3, commi 3 e 4, e 15, comma 8, del Decreto ministeriale 8867 del 13 agosto 2019, non si applicano nella parte relativa all’obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale se il mancato aggiornamento è dovuto agli effetti dell’emergenza sanitaria.”

- **Decreto Ministeriale n. 5779 del 22/05/2020 art. 3 c. 3**

A pag. 18, il III° ultimo capoverso, è così sostituito:

“Le OP/AOP presentano la richiesta di pagamento parziale del contributo comunitario sul fondo di esercizio **dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre** dell’annualità in corso di realizzazione (**annualità 2020 del PO**) a fronte di una rendicontazione parziale. I relativi pagamenti parziali di aiuto possono essere disposti nella misura massima dell’80% della parte dell’aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo per il periodo considerato. A queste si aggiunge la domanda a saldo.”

- **Decreto Ministeriale n. 5779 del 22/05/2020 art. 3 c. 4**

A pag. 15, prima del III° ultimo capoverso, è inserito:

“In deroga all’articolo 19 comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 8867 del 13 agosto 2019, per l’anno 2020 le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono presentare la seconda e la terza richiesta di anticipo in una unica soluzione nel mese di maggio 2020, ferme restando tutte le altre condizioni definite al capitolo 21 dell’allegato al predetto decreto.”

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione nelle rispettive Gazzette Ufficiali dei provvedimenti citati in oggetto, tali modifiche sono considerate operative.

**Il Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’OP**  
*(Dott. Francesco MARTINELLI)*